

73. Come conseguenza del comportamento dei Convenuti in violazione del 18 U.S.C. §§ 1962(a), 1962(b) e 1962(c), LA COMUNITÀ EUROPEA è stata e continua ad essere irreparabilmente danneggiata, come più compiutamente sostenuto sopra.

74. Come conseguenza della natura delle attività di contrabbando, sarebbe funzionalmente impossibile per LA COMUNITÀ EUROPEA fermare totalmente tali attività di contrabbando fin tanto che i Convenuti continueranno a fornire supporto ai contrabbandieri. Inoltre, LA COMUNITÀ EUROPEA continua a subire danni di straordinaria entità alle proprie attività commerciali e ai propri beni.

75. I risarcimenti in danaro non costituiranno un rimedio pieno e totale a fronte della condotta illegale dei Convenuti. Non esiste alcun adeguato rimedio di legge che possa proteggere l'Attore in avvenire da tali attività di contrabbando qualora i Convenuti non cessino il proprio coinvolgimento e supporto alle attività di contrabbando. Ai sensi del 18 U.S.C. §§ 1964 (a), 1964 (c), nonché del 28 U.S.C. § 1651(a), l'Attore chiede un pieno indennizzo ingiuntivo ed equo, ai sensi della normativa RICO.

CAPO DI IMPUTAZIONE VI

(QUANTO AI CONVENUTI PHILIP MORRIS) (FRODE SECONDO LA COMMON LAW)

76. L'Attore riespone e sostiene nuovamente i paragrafi da uno (1) a settantacinque (75) e inoltre sostiene:

77. I Convenuti PHILIP MORRIS ed i loro corresponsabili hanno falsificato intenzionalmente documenti e atti relativi al trasporto e hanno prodotto false ed ingannevoli fatturazioni concernenti il pagamento e/o il valore di sigarette contrabbandate in modo da fuorviare l'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA e le autorità competenti degli Stati Membri quanto alla destinazione delle sigarette contrabbandate. I Convenuti PHILIP MORRIS ed i loro corresponsabili hanno reso tali dichiarazioni e rappresentazioni false e determinanti omettendo di rivelare informazioni determinanti in tali documenti ed atti con l'intento di frodare l'Attore. I Convenuti hanno reso tali fuorvianti e determinanti dichiarazioni ed omissioni scientemente e con l'intento di indurre l'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, a fare affidamento su tali documenti. I Convenuti PHILIP MORRIS hanno raggiunto una intesa od accordo, espressamente o tacitamente, con i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili, al fine di partecipare ad un comune schema, piano o disegno per porre in essere i predetti atti lesivi e così contrabbandare sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA. Nell'attuazione di tale accordo, i Convenuti PHILIP MORRIS ed i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili hanno, tra l'altro, agito in maniera lesiva commettendo i predetti atti costituenti una frode, così arrecando un danno all'Attore. I Convenuti PHILIP MORRIS, attraverso azioni congiunte con i loro corresponsabili, hanno agito in modo lesivo, incosciente, illegale e negligente, a pregiudizio dell'Attore. Per i suddetti atti illeciti, i Convenuti PHILIP

MORRIS ed i loro corresponsabili sono solidalmente ed individualmente passibili per tali atti lesivi ed altre condotte illegali esposte nel presente documento. L'Attore faceva ragionevole affidamento sulle distorsive rappresentazioni dei Convenuti e subiva danni come conseguenza di tale affidamento. Gli esempi specifici delle modalità con cui tali attività avevano luogo vengono sopra riportati.

78. L'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, faceva ragionevole affidamento su tali documenti nel contesto dell'attività di monitoraggio delle spedizioni di sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA.

79. Inoltre, i Convenuti PHILIP MORRIS originavano scientemente ed intenzionalmente, informazioni false, fuorvianti e determinanti, ed occultavano intenzionalmente altre informazioni determinanti, concernenti la natura del contrabbando nella COMUNITÀ EUROPEA, la portata del contrabbando nella COMUNITÀ EUROPEA e le cause di contrabbando nella COMUNITÀ EUROPEA, scientemente e con l'intento di indurre l'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, a fare affidamento su tali informazioni. Inoltre, i Convenuti PHILIP MORRIS stipulavano accordi con Stati Membri dell'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, in modo da fuorviare l'Attore quanto al ruolo dei Convenuti nel contrabbando.

80. L'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, ha ragionevolmente fatto affidamento sui dati e sulle informazioni ad esso forniti dai Convenuti e/o dai loro agenti nelle azioni o nell'astensione dalle azioni per quanto atteneva alle attività di contrabbando.

81. I Convenuti PHILIP MORRIS, falsificando i documenti per agevolare il contrabbando di sigarette e fornendo informazioni ingannevoli, nonché occultando informazioni determinanti e veritiere, riguardo al contrabbando di sigarette, hanno agito con intenzionale, arbitraria, evidente ed indifferente spregio per i diritti dell'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA. Le azioni suddette sono state intraprese deliberatamente allo scopo di sostenere le attività dei corresponsabili dei Convenuti e con l'intento di aumentare i profitti e le vendite dei Convenuti e di danneggiare LA COMUNITÀ EUROPEA.

82. I Convenuti erano in dovere di rivelare le informazioni determinanti relative alla destinazione delle spedizioni di tabacco e delle loro operazioni, che erano state celate. Per legge, nessuno può rilasciare false dichiarazioni al Governo. Essendosi impegnati a relazionare la COMUNITÀ EUROPEA, i Convenuti erano obbligati a fornire informazioni esaustive, complete e veritiere riguardo alla destinazione delle spedizioni del tabacco e delle loro operazioni. I Convenuti avevano una maggiore, se non esclusiva conoscenza di tali informazioni che non erano di immediata disponibilità dell'Attore. I Convenuti si prefiggevano e sapevano, o avrebbero dovuto sapere, che l'Attore avrebbe ragionevolmente fatto affidamento, agito, e si sarebbe astenuto dall'agire, sulla base delle false e/o incomplete informazioni fornite all'Attore dai Convenuti, e l'Attore si è così comportato a proprio danno. In queste circostanze, la condotta dei Convenuti comporta una ingannevole rappresentazione ed una dissimulazione fraudolenta nonché una effettiva conversione del denaro e dei beni dell'Attore.

83. Quale risultato diretto e correlato del comportamento fraudolento dei Convenuti PHILIP MORRIS e della fiducia riposta nello stesso da parte dell'Attore, l'Attore ha subito danni economici così come delineato più dettagliatamente nei paragrafi dal trentanove (39) al quaranta (40) di cui sopra. L'Attore richiede la pronuncia di un giudizio per indennizzo, sia compensativo che punitivo, nonché quale indennizzo pieno, ingiuntivo ed equo, ai sensi della Common Law.

CAPO DI IMPUTAZIONE VII

(QUANTO AI CONVENUTI PHILIP MORRIS) (TURBATIVA PUBBLICA)

84. L'Attore riespone e sostiene nuovamente i paragrafi da uno (1) e ottantatre (83) e dichiara inoltre:

85. L'Attore è un'autorità di governo.

86. Il contrabbando delle sigarette configura una violazione di legge e una turbativa pubblica.

87. Le attività di contrabbando negli Stati Uniti e nella COMUNITÀ EUROPEA da parte dei Convenuti PHILIP MORRIS hanno sostanzialmente ed ingiustificatamente interferito con, violato, danneggiato e messo in pericolo, e continuano ad interferire con, violare, danneggiare e a mettere in pericolo, la salute pubblica, la morale ed il pubblico benessere nonché la funzionalità del mercato dei prodotti del tabacco nella COMUNITÀ EUROPEA.

88. Le attività di contrabbando negli Stati Uniti e nella COMUNITÀ EUROPEA da parte dei Convenuti PHILIP MORRIS sono state e continuano ad essere, effettuate tramite una diffusa attività criminale, inclusa la frode postale e via filo, il riciclaggio di denaro, il contrabbando ed altre azioni illegali.

89. I Convenuti PHILIP MORRIS hanno facilitato il contrabbando di sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA per mezzo di una varietà di atti e di omissioni commessi in o gestiti negli Stati Uniti, compreso quanto segue: (a) I Convenuti PHILIP MORRIS hanno organizzato una procedura secondo cui le sigarette acquistate dai contrabbandieri potevano essere saldate con pagamenti segreti su conti di società svizzere e/o banche svizzere al fine di celare i proventi derivanti dalle attività di contrabbando. (b) I Convenuti PHILIP MORRIS hanno fornito informazioni specifiche di mercato ai contrabbandieri, incluse quelle relative ai prodotti richiesti e al volume delle forniture di sigarette che erano necessarie per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti dei contrabbandieri. (c) I Convenuti PHILIP MORRIS richiedevano ai contrabbandieri di mantenere registri dei loro carichi, per annotare le località di consegna dei carichi ed il prezzo a cui le sigarette venivano vendute. Ciò consentiva ai Convenuti PHILIP MORRIS di mantenere un controllo diretto e materiale sull'intero processo del contrabbando. I Convenuti PHILIP MORRIS minacciavano i contrabbandieri che qualora non avessero registrato adeguatamente le loro attività di contrabbando, i Convenuti PHILIP MORRIS avrebbero interrotto le forniture rivolgendosi ad altri clienti contrabbandieri. (d)

I Convenuti PHILIP MORRIS omettevano di vigilare sulla distribuzione dei loro prodotti del tabacco per assicurare che tali prodotti non venissero venduti illegalmente. (e) I Convenuti PHILIP MORRIS omettevano di agire ragionevolmente quando venivano informati del loro coinvolgimento con i contrabbandieri. (f) I Convenuti PHILIP MORRIS hanno raggiunto una intesa od accordo, espressamente o tacitamente, con i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili, al fine di partecipare ad un comune schema, piano o disegno per porre in essere i predetti atti lesivi e così contrabbandare sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA. Nell'attuazione di tale accordo, i Convenuti PHILIP MORRIS ed i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili hanno, tra l'altro, agito in maniera lesiva commettendo i predetti atti costituenti una turbativa pubblica, così arrecando un danno all'Attore. I Convenuti PHILIP MORRIS, attraverso azioni congiunte con i loro corresponsabili, hanno agito in modo lesivo, incosciente, illegale e negligente, a pregiudizio dell'Attore. Per i suddetti atti illeciti, i Convenuti PHILIP MORRIS ed i loro corresponsabili sono solidalmente ed individualmente passibili per tali atti lesivi ed altre condotte illecite esposte nel presente documento.

90. Tramite tali ed altri atti ed omissioni intenzionali e negligenti, i Convenuti PHILIP MORRIS sostanzialmente ed ingiustificatamente hanno violato, interferito con e causato danni al pubblico per quanto attiene all'esercizio di diritti comuni a tutti, in modo tale da (a) offendere la morale pubblica, (b) interferire nell'uso di un luogo pubblico da parte del pubblico, (c) mettere in pericolo e danneggiare la proprietà, la vita, la salute, la sicurezza e la comodità di un numero considerevole di persone; e (d) danneggiare ed interferire con il mercato dei prodotti del tabacco nella COMUNITÀ EUROPEA. Gli atti e le omissioni dei Convenuti PHILIP MORRIS costituiscono una turbativa pubblica. Tale turbativa pubblica, o parte di essa, continua con la stessa intensità a danno degli interessi economici dell'Attore.

91. I Convenuti PHILIP MORRIS sapevano, o avrebbero ragionevolmente dovuto sapere, che i loro atti ed omissioni concernenti il contrabbando dei prodotti del tabacco creavano grandi pericoli alla Comunità, compresi gli interessi economici dell'Attore.

92. I Convenuti PHILIP MORRIS hanno agito dolosamente, negligenzemente e con una spregiudicatezza che rivela motivi e spirito di rivalsa impropri ed hanno posto in essere una condotta oltraggiosa ed oppressiva con uno spregiudicato e negligente spregio per la sicurezza e per i diritti. Il loro comportamento si configura in una frode al pubblico.

93. Quale risultato diretto e correlato degli atti e delle omissioni dei Convenuti PHILIP MORRIS, che costituiscono una turbativa pubblica, l'Attore ha subito e continua a subire un danno economico, così come esposto sopra nei paragrafi trentanove (39) a quaranta (40).

94. In considerazione del danno ai propri interessi economici dovuto alla turbativa pubblica, così come evidenziato nei precedenti paragrafi della presente denuncia, l'Attore ha titolo alla concessione di un indennizzo, compresi i risarcimenti diretti, compensativi e punitivi. Inoltre, i risarcimenti non costituiscono un rimedio di legge completo e adeguato e, per questo motivo, l'Attore ha titolo ad un indennizzo

ingiuntivo ed equo, compreso un giudizio che intimi permanentemente ai Convenuti di non continuare le attività che costituiscono una turbativa pubblica ed obbligando i Convenuti ad adottare le misure tese a ridurre e prevenire il contrabbando dei prodotti del tabacco.

CAPO DI IMPUTAZIONE VIII

(QUANTO AI CONVENUTI PHILIP MORRIS) (ARRICCHIMENTO INDEBITO)

95. L'Attore riespone e sostiene nuovamente i paragrafi da uno (1) a novantaquattro (94) e inoltre sostiene:

96. I Convenuti PHILIP MORRIS hanno tratto un indebito arricchimento a spese dell'Attore. I Convenuti PHILIP MORRIS hanno raggiunto una intesa od accordo, espressamente o tacitamente, con i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili, al fine di partecipare ad un comune schema, piano o disegno per porre in essere i predetti atti lesivi e così contrabbandare sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA. Nell'attuazione di tale accordo, i Convenuti PHILIP MORRIS ed i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili hanno, tra l'altro, agito in maniera lesiva commettendo i predetti atti costituenti un arricchimento indebito, così arrecando un danno all'Attore. I Convenuti PHILIP MORRIS, attraverso azioni congiunte con i loro corresponsabili, hanno agito in modo lesivo, incosciente, illegale e negligente, a pregiudizio dell'Attore. Per i suddetti atti illeciti, i Convenuti PHILIP MORRIS ed i loro corresponsabili sono solidalmente ed individualmente passibili per tali atti lesivi ed altre condotte illecite esposte nel presente documento. Gli atti e le omissioni di questi Convenuti e di altri hanno posto denaro nella disponibilità degli stessi Convenuti in circostanze tali che, essi, per equità e buona coscienza, non dovrebbero trattenere.

97. I Convenuti PHILIP MORRIS si sono indebitamente arricchiti attraverso le loro trame di contrabbando. In considerazione di tali trame di contrabbando, e dell'illecita elusione del pagamento dei diritti ed imposte, i Convenuti PHILIP MORRIS hanno potuto vendere il proprio prodotto a prezzi più bassi, accrescendo illegalmente i profitti, la quota di mercato ed il valore delle operazioni internazionali del tabacco.

98. L'arricchimento indebito dei Convenuti PHILIP MORRIS veniva conseguito a spese dell'Attore. In considerazione della trama di contrabbando, l'Attore veniva, e continua ad essere, privato di diritti ed imposte, mentre i Convenuti conseguivano ingenti utili e proventi dal loro disegno criminoso.

99. In considerazione di tali circostanze, la ricezione e ritenzione del denaro derivato dalle operazioni di contrabbando sono tali che, considerati l'Attore e i Convenuti, risulta non giustificato il possesso di esso da parte dei Convenuti.

100. L'equità e la buona coscienza impongono ai Convenuti PHILIP MORRIS di versare risarcimenti ed operare restituzioni all'Attore, restituire i proventi illecitamente ottenuti e, al fine di porre in essere

tali rimedi, dovrebbe essere imposto un trust costruttivo dalla presente Corte sui proventi ottenuti dai Convenuti in considerazione delle attività di contrabbando, i quali spettano di diritto ed appartengono all'Attore. L'Attore ha diritto ad un indennizzo pieno, che comprende misure compensative e punitive, in quanto i danni subiti dallo stesso sono pienamente esposte sopra nei paragrafi trentanove (39) a quaranta (40). Un giudizio a favore dell'Attore dovrebbe annoverare un pieno indennizzo ingiuntivo ed equo ai sensi della Common Law.

CAPO DI IMPUTAZIONE IX

(QUANTO AI CONVENUTI PHILIP MORRIS) (NEGLIGENZA)

101. L'Attore riespone e sostiene nuovamente i paragrafi da uno (1) a cento (100) e sostiene inoltre:

102. I Convenuti erano tenuti, e continuano ad esserlo, al dovere di porre una ragionevole cura per evitare di cagionare perdite prevedibili all'Attore. I Convenuti erano e sono obbligati ad evitare all'Attore danni prevedibili, causati per negligenza, ed erano e sono tenuti al dovere di:

a) produrre, commercializzare e distribuire lecitamente e con la debita cura le proprie sigarette;

b) seguire le pratiche e le procedure adeguate per l'assunzione, la selezione, l'approvazione, l'istruzione, la formazione, la supervisione e la disciplina degli impiegati, agenti e altro personale impegnato nella produzione, commercializzazione e distribuzione dei propri prodotti, alcuni dei quali partecipavano, come noto, o come avrebbe dovuto ragionevolmente essere noto ai Convenuti, al contrabbando di sigarette; o vi erano comunque coinvolti;

c) progettare, implementare ed utilizzare le procedure efficaci di supervisione e controllo per fungere da deterrente ed accertare le attività correlate al contrabbando poste in essere dai loro dipendenti ed agenti,

d) indagare e reprimere la condotta correlata al contrabbando posta in essere dai loro dipendenti, agenti e soci in affari, segnatamente considerato che il loro personale direttivo con autorità decisionale era stato ragionevolmente ragguagliato su tale illecita condotta;

e) trattare con l'Attore ed i suoi rappresentanti in modo onesto, in buona fede ed in modo diretto;

f) interrompere la vendita dei loro prodotti del tabacco a, o tramite, persone fisiche o giuridiche note per il loro coinvolgimento, diretto o indiretto, nel contrabbando; e

g) ottemperare alle normative federali e statali nonché agli standard di cura previsti negli stessi.

103. in qualità di produttori, distributori e operatori dominanti sul mercato, i Convenuti avevano, e continuano ad avere, l'autorità e la capacità di agire con ragionevolezza per prevenire il contrabbando dei loro prodotti, a tutela dell'Attore. Da parte dei Convenuti potevano essere adottate, e avrebbero dovuto esserlo, misure ragionevoli atte a prevenire o ridurre il rischio di vendita dei loro prodotti a persone che verosimilmente le avrebbero distribuite e vendute « sul mercato nero » europeo.

104. I Convenuti, in qualità di produttori, distributori e operatori dominanti sul mercato, hanno una particolare capacità e dovere di esercitare una cura ragionevole per rilevare e approntare le difese contro i rischi connessi con la distribuzione dei loro prodotti, a beneficio e protezione di coloro che, prevedibilmente e senza ragione, sono esposti al rischio di danni connessi alla distribuzione dei loro prodotti, compreso l'Attore.

105. Gli atti irragionevoli e le omissioni dei Convenuti hanno generato ed accresciuto il rischio che i loro prodotti sarebbero stati distribuiti « sul mercato nero » europeo e avrebbero danneggiato l'Attore.

106. Gli atti irragionevoli e le omissioni dei Convenuti hanno certamente e prevedibilmente ostacolato la capacità dell'Attore di esigere in pieno dazi e diritti dovuti e comunque di proteggersi dai danni associati al contrabbando. I Convenuti, agendo con ed attraverso i loro impiegati, agenti e corresponsabili, hanno violato il loro dovere di cura, come sopra indicato, a mezzo di atti e/o omissioni che hanno comportato un irragionevole e prevedibile rischio di danno per l'Attore. I Convenuti PHILIP MORRIS hanno raggiunto una intesa od accordo, espressamente o tacitamente, con i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili, al fine di partecipare ad un comune schema, piano o disegno per porre in essere i predetti atti lesivi e così contrabbandare sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA. Nell'attuazione di tale accordo, i Convenuti PHILIP MORRIS ed i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili hanno, tra l'altro, agito in maniera lesiva commettendo i predetti atti costituenti negligenza, così arrecando un danno all'Attore. I Convenuti PHILIP MORRIS, attraverso azioni congiunte con i loro corresponsabili, hanno agito in modo lesivo, incosciente, illegale e negligente, a pregiudizio dell'Attore. Attraverso i suddetti atti illeciti, i Convenuti PHILIP MORRIS ed i loro corresponsabili sono solidalmente ed individualmente passibili per tali atti lesivi ed altre condotte illecite esposte nel presente documento. La violazione posta in essere dai Convenuti ha causato correlativamente, e continua a causare, danni agli interessi economici dell'Attore.

107. I Convenuti PHILIP MORRIS hanno agito dolosamente, negligenzemente e con una spregiudicatezza che rivela motivi e spirito di rivalsa impropri ed hanno posto in essere una condotta oltraggiosa ed oppressiva con uno spregiudicato o negligente spregio per la sicurezza e per i diritti. Il loro comportamento si configura in una frode al pubblico.

108. In considerazione del danno ai propri interessi economici dovuto alla negligenza dei Convenuti, così come pienamente eviden-

ziato sopra nei paragrafi trentanove (39) a quaranta (40), l'Attore ha titolo alla concessione di un indennizzo, compresi i risarcimenti reali, compensativi e punitivi. Inoltre, i risarcimenti non costituiscono un rimedio di legge completo e adeguato e, per questo motivo, l'Attore ha titolo ad un indennizzo pieno, ingiuntivo ed equo, compreso un giudizio che intimi permanentemente ai Convenuti di non continuare attività che costituiscono una negligenza ed obbligando i Convenuti ad adottare le misure tese a ridurre e prevenire il contrabbando dei prodotti del tabacco nella COMUNITÀ EUROPEA.

CAPO DI IMPUTAZIONE X

(QUANTO AI CONVENUTI PHILIP MORRIS) (NEGLIGENTE DICHIARAZIONE DISTORSIVA)

109. L'Attore riespone e sostiene nuovamente i paragrafi da uno (1) a centootto (108) e sostiene inoltre:

110. I Convenuti erano tenuti, e continuano ad esserlo, al dovere di porre una ragionevole cura per evitare di cagionare perdite prevedibili all'Attore. I Convenuti si sono assunti un dovere speciale di interloquire in modo veritiero con funzionari di Governo e, in particolare, considerato che gli stessi erano perfettamente consapevoli del proprio comportamento, gli stessi Convenuti avrebbero dovuto conferire con la dovuta attenzione. I Convenuti erano, e sono tuttora obbligati ad evitare all'Attore danni prevedibili, causati in modo negligente ed avevano ed hanno il dovere di esercitare una cura ragionevole per: (a) astenersi dal rappresentare distorsivamente, con negligenza, -- attraverso documenti ed altre forme di comunicazione sui quali i Convenuti sapevano o avrebbero dovuto sapere che l'Attore avrebbe fatto ragionevole affidamento -- il pagamento e/o il valore delle sigarette contrabbandate; la destinazione delle sigarette contrabbandate; e la natura, la portata e la causa del contrabbando all'interno della COMUNITÀ EUROPEA; (b) essere veritieri nelle loro rappresentazioni all'Attore ed ai relativi rappresentanti riguardo ad attività di contrabbando ed altre attività improprie come sopra specificato; e (c) evitare di fuorviare l'Attore nel fornire allo stesso informazioni in possesso dei Convenuti concernenti il contrabbando di prodotti dei Convenuti stessi nella COMUNITÀ EUROPEA.

111. I Convenuti hanno violato i propri doveri verso l'Attore rendendo negligenemente varie dichiarazioni distorsive determinanti e/o omettendo di divulgare informazioni determinanti all'Attore e ai suoi relativi rappresentanti come sopra specificato.

112. I Convenuti hanno agito dolosamente, negligenemente e con una spregiudicatezza che rivela motivi e spirito di rivalsa impropri ed hanno posto in essere una condotta oltraggiosa ed oppressiva con uno spregiudicato e negligente spregio per gli interessi e i diritti dell'Attore. Il loro comportamento si configura in una frode al pubblico.

113. I Convenuti, agendo con i loro impiegati, agenti e responsabili, hanno violato il loro dovere di cura, come sopra specificato, con atti e/o omissioni che hanno comportato un irragionevole rischio di

danno prevedibile all'Attore. I Convenuti PHILIP MORRIS hanno raggiunto una intesa od accordo, espressamente o tacitamente, con i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili, al fine di partecipare ad un comune schema, piano o disegno per porre in essere i predetti atti lesivi e così contrabbandare sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA. Nell'attuazione di tale accordo, i Convenuti PHILIP MORRIS ed i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili hanno, tra l'altro, agito in maniera lesiva commettendo i predetti atti costituenti negligenze distorsive rappresentazioni, così arrecando un danno all'Attore. I Convenuti PHILIP MORRIS, attraverso azioni congiunte con i loro corresponsabili, hanno agito in modo lesivo, incosciente, illegale e negligente, a pregiudizio dell'Attore. Attraverso i suddetti atti illeciti, i Convenuti PHILIP MORRIS ed i loro corresponsabili sono solidalmente ed individualmente passibili per tali atti lesivi ed altre condotte illecite esposte nel presente documento.

114. L'Attore ha ragionevolmente fatto affidamento sulle distorsive rappresentazioni dei Convenuti e, di conseguenza, la violazione dei Convenuti ha causato in modo correlato, e continua a causare, danni agli interessi economici dell'Attore.

115. In considerazione del danno ai propri interessi economici dovuto alla negligenza, dolo e spregiudicatezza dei Convenuti, come sopra evidenziato nei paragrafi trentanove (39) a quaranta (40), l'Attore ha titolo alla concessione di un indennizzo, compresi i risarcimenti diretti, compensativi e punitivi. Inoltre, i risarcimenti non costituiscono un rimedio di legge completo e adeguato e, per questo motivo, l'Attore ha titolo ad un indennizzo pieno, ingiuntivo ed equo ai sensi della Common Law, compreso un giudizio che intimi permanentemente ai Convenuti di non continuare le attività che costituiscono negligenza.

CAPO DI IMPUTAZIONE XI

(QUANTO AI CONVENUTI RJR)

(RICO; 18 U.S.C. § 1962(a))

116. L'Attore riespone e sostiene nuovamente i paragrafi da uno (1) a centoquindici (115) e inoltre sostiene:

117. In tutti i periodi interessati, i Convenuti RJR, unitamente ai distributori, agli spedizionieri marittimi, ai contrabbandieri, ai mediatori di valuta e ad altre persone ed entità, hanno costituito « un'impresa » nell'accezione di cui al 18 U.S.C. § 1961(4), in quanto gli stessi sono di fatto associati al fine, tra l'altro, di contrabbandare illecitamente sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA, a danno economico dell'Attore (« l'Impresa di Contrabbando della RJR »). Tale impresa è un'organizzazione attiva i cui elementi costitutivi fungono da elemento di continuità per lo scopo comune di massimizzare la vendita dei prodotti del tabacco attraverso mezzi illegali e sviluppando altri elementi della trama dei Convenuti. L'Impresa di contrabbando della RJR presenta una struttura ed un fine accertabili che va oltre la

portata degli atti presupposti dei Convenuti e l'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di tali atti. L'Impresa è attiva nel commercio inter-statale ed estero e le sue attività hanno avuto un impatto su tali settori. L'Impresa, tramite le attività concertate dei Convenuti, continua a mascherare la natura dell'illecito, a celarne i proventi e ad occultare la partecipazione dei Convenuti nell'impresa per evitare e/o minimizzare la loro esposizione alle sanzioni civili e penali e a richieste di indennizzo. Il ruolo di ogni convenuto nell'impresa di contrabbando della RJR è stato sopra delineato.

118. In relazione allo schema fraudolento sopra esposto, e per perseguire i propri fini, i Convenuti RJR si impegnavano in numerosi atti di « Racketeering », ed ogni convenuto ha concorso con gli altri Convenuti nella perpetrazione di tali atti di « Racketeering », nell'accezione di cui al RICO. 18 U.S.C. §§ 1961 et seq. I Convenuti RJR hanno commesso più atti presupposti di « Racketeering », inclusi ma non limitati:

a) alla Frode via Filo e Frode Postale – (18 U.S.C. §§ 1341, 1343, 1961(1)(B)). I Convenuti RJR hanno concepito uno schema o artificio per frodare o ottenere danaro per mezzo di richieste, rappresentazioni o promesse pretestuose, usando le poste ed i mezzi di comunicazione via filo allo scopo di realizzare lo schema, agendo con lo specifico intento di frodare ideando, partecipando e/o favorendo lo schema stesso. La collocazione temporale delle comunicazioni via filo e postali coincideva con il periodo dell'associazione per delinquere che interessava almeno gli anni dal 1991 al 1999. Vi erano centinaia di conversazioni telefoniche e fax praticamente su base giornaliera nel corso dell'associazione per delinquere. Tali conversazioni telefoniche davano ulteriore attuazione al disegno criminoso mantenendo un'adeguata e consistente fornitura di sigarette per alimentare le vendite illecite nella COMUNITÀ EUROPEA, ed erano parte di un sistema clandestino per la rimessa dei proventi dello schema ai Convenuti RJR. I Convenuti RJR, agendo attraverso i propri impiegati, agenti e corresponsabili, effettuavano o provocavano l'effettuazione di tali telefonate per realizzare lo schema. I Convenuti RJR sapevano o avrebbero dovuto prevedere che i loro complici, nell'esecuzione delle istruzioni e degli ordini dei Convenuti RJR, avrebbero usato o causato l'uso di mezzi di comunicazione via filo inter-statali ed internazionali, nonché del sistema postale. Il motivo per la perpetrazione della frode è semplice: il denaro non versato all'Attore costituiva un incremento di profitto e di quote di mercato per i Convenuti RJR;

b) alla violazione della Legge sugli Spostamenti (18 U.S.C. §§ 1952, 1961(1)(B)). I Convenuti si spostavano a livello di commercio inter-statale o estero utilizzando strutture di commercio inter-statale o estero, compresi i servizi postali, con l'intento di distribuire i proventi delle attività illegali e promuovere, gestire, costituire, sviluppare o facilitare la promozione gestione, costituzione o sviluppo dell'attività illegale e successivamente ponevano in essere o tentavano di porre in essere attività illegali. I Convenuti sapevano che la valuta fornita loro rappresentava il provento di attività illegali, compreso il traffico di stupefacenti e sostanze controllate e che, accettando tali pagamenti,

contribuivano agli sforzi dei trafficanti di stupefacenti tesi a riciclare i loro guadagni di origine illecita. I Convenuti ed i loro rappresentanti e corresponsabili attraversavano le frontiere nazionali oppure usavano le strutture per il commercio estero al fine distribuire i proventi delle attività illegali a beneficio dei Convenuti RJR. Con tale condotta, i Convenuti promuovevano, gestivano, costituivano e facilitavano tali attività illegali;

c) al Riciclaggio di Denaro. (18 U.S.C. §§ 1956(a)1), 1961(1)(B)). I Convenuti, sapendo che i beni oggetto di un'operazione finanziaria rappresentavano i proventi di una qualche attività illegale, conducevano o tentavano di condurre operazioni finanziarie a livello di commercio inter-statale ed estero coinvolgendo i proventi di specifiche attività illegali con l'intento di promuovere lo sviluppo di specifiche attività illecite; ovvero, sapendo che la transazione era destinata in tutto o in parte a celare o mascherare la natura, la località, la fonte della proprietà, ovvero il controllo dei proventi di specifiche attività illegali, ovvero, sapendo che la transazione era destinata in tutto o in parte ad evitare l'obbligo di segnalazione della transazione ai sensi della legge statale o federale. I Convenuti sapevano che la valuta che ricevevano in cambio delle sigarette contrabbandate rappresentava il provento di specifiche attività illegali, incluse ma non limitate alla frode via filo, alla frode postale e alle violazioni alla Legge sugli Spostamenti, nonché una violazione contro una nazione straniera implicante la fabbricazione, l'importazione, la vendita o la distribuzione di una sostanza controllata. I Convenuti consapevolmente conducevano e tentavano di condurre tali operazioni finanziarie con l'intento di promuovere lo sviluppo di tale attività illegale. Inoltre, i Convenuti scientemente conducevano e tentavano di condurre tali operazioni finanziarie con l'intento di celare o mascherare la natura (proventi di attività illegali (racketeering) e contrabbando), la località (proventi generati da attività sul « mercato nero »), la fonte (trafficanti di stupefacenti, responsabili del riciclaggio di denaro, contrabbandieri) o il controllo (Convenuti RJR) dei proventi di specifica attività illegale. In conclusione, i Convenuti scientemente conducevano e tentavano di condurre tali operazioni finanziarie con l'intento di evitare l'obbligo della segnalazione della transazione ai sensi della legge statale o federale, compreso, ma non limitato, alla segnalazione di valuta e strumenti monetari;

d) al Riciclaggio internazionale di denaro. (18 U.S.C. §§ 1956(a)(2), 1961(1)(B)). I Convenuti trasportavano, trasmettevano e/o trasferivano uno strumento monetario o fondi verso una località negli Stati Uniti da o attraverso una località fuori dagli Stati Uniti, con l'intento di promuovere lo sviluppo di una specifica attività illegale, ovvero, sapendo che lo strumento monetario o i fondi implicati nel trasporto, nella trasmissione o nel trasferimento rappresentavano i proventi di qualche forma di attività illegale e sapendo che tale trasporto, trasmissione trasferimento era destinato in tutto o in parte a celare o mascherare la natura, la località, la fonte, la proprietà o il controllo di una specifica attività illecita, oppure per evitare l'obbligo della segnalazione della transazione ai sensi della normativa statale o

federale. Con tale condotta, i Convenuti si impegnavano in operazioni finanziarie nell'accezione di cui al 18 U.S.C. § 1956(c)(4). I Convenuti sapevano che gli ordini monetari e i fondi spediti dal Sud America, dai Caraibi e dall'Europa verso gli Stati Uniti rappresentavano i proventi di una specifica attività illegale, incluse ma non limitate alle frodi via filo, alla frode postale e alle violazioni alla Legge sugli Spostamenti, nonché una violazione contro una nazione straniera implicante la fabbricazione, l'importazione, la vendita o la distribuzione di una sostanza controllata. I Convenuti inoltre hanno favorito le violazioni di cui al 18 USC § 1956(a)(1) e § 1956 (a)(2);

e) all'associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro. 18 U.S.C. §§ 1956(h), 1961(1). I Convenuti si sono associati per commettere le violazioni di cui al 18 U.S.C. § 1956 — compresi § 1956(a)(1) e § 1956(a)(2). I Convenuti, con le loro parole ed azioni, convenivano di accettare valuta, strumenti monetari e fondi sapendo che la valuta, gli strumenti monetari ed i fondi rappresentavano i proventi di specifiche attività illegali poste in essere da essi stessi e dai loro corresponsabili. I Convenuti adottavano il fine comune dell'associazione per delinquere partecipando alla sua consumazione. L'obiettivo dell'associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio era quello di privare l'Attore di denaro e beni, assicurando che i profitti derivanti dalle attività di contrabbando venissero rimpatriati a beneficio dei Convenuti RJR in modo clandestino per evitare l'individuazione e il perseguimento;

f) al riciclaggio di denaro (18 U.S.C. §§ 1957, 1961(1)). I Convenuti consapevolmente si impegnavano o tentavano di impegnarsi in transazioni monetarie negli Stati Uniti, implicanti beni di origine criminale per un valore superiore ai \$ 10.000 e derivanti da una specifica attività illegale. 18 U.S.C. § 1957(f)(3) e § 1956(c)(7)(A). I Convenuti si impegnavano in transazioni monetarie, compresi depositi, prelievi, trasferimenti o scambi, nel contesto o con influenza sul commercio interstatale o estero, di fondi o strumenti monetari da parte di, attraverso o verso un istituto finanziario. I Convenuti sapevano che le transazioni monetarie ricevute in cambio delle sigarette contrabbandate rappresentavano i proventi di una specifica attività illegale, incluse ma non limitate alle frodi via filo, alla frode postale e alle violazioni alla Legge sugli Spostamenti, nonché una violazione contro una nazione straniera implicante la fabbricazione, l'importazione, la vendita o la distribuzione di una sostanza controllata.

119. Gli atti commessi costituiscono uno « schema » di attività illegale (racketeering) nell'accezione di cui al 18 U.S.C. § 1961(5). I Convenuti e gli altri soggetti con cui sono stati associati sono stati correlati nel loro comune obiettivo di massimizzare le vendite globali dei prodotti del tabacco e di frodare l'Attore del reddito a cui l'Attore stesso aveva legalmente titolo. Gli atti presupposti dei Convenuti hanno avuto scopi, risultati, partecipanti, vittime e metodi di perpetrazione uguali o simili e sono stati posti in essere in un periodo almeno

decennale. Gli atti presupposti sono stati costantemente reiterati e sono suscettibili di ulteriore reiterazione.

120. Lo schema delle attività illegali (racketeering) poste in essere dai Convenuti data almeno dal 1 gennaio 1985 a tutt'oggi, e minaccia di continuare in avvenire.

121. I Convenuti RJR hanno usato o investito, direttamente o indirettamente, reddito illegale (da racketeering), o parte di esso, ovvero i proventi di tale reddito, per acquisire un interesse in, costituire e gestire, l'impresa di contrabbando della RJR, che era ed è dedita, o le cui attività hanno influenzato ed influenzano, il commercio inter-statale o estero, in violazione del 18 U.S.C. [00f5] 1962(a). I Convenuti RJR erano i responsabili dello schema illegale. L'Attore ha subito danni multipli ai propri interessi economici come conseguenza di tale utilizzazione ed investimento di reddito illegale.

122. In modo specifico, i Convenuti RJR ricevevano ricavi e proventi da uno schema di attività illegali nel quale partecipavano quali responsabili, e tale schema era comprensivo di un'attività internazionale illecita di riciclaggio di valuta, attività di frode via filo e postale e violazioni della legge sugli spostamenti. Successivamente, alla ricezione di tali guadagni di origine illecita, tramite i trasferimenti via filo provenienti dai contrabbandieri e/o dai loro soci, i Convenuti RJR usavano ed investivano tali ricavi e proventi, o parte degli stessi, per acquisire un interesse in, costituire ed operare, l'impresa di contrabbando della RJR, che era ed è dedita al commercio inter-statale ed estero. In particolare, i Convenuti RJR hanno utilizzato i proventi dello schema per (a) gestire l'impresa di contrabbando della RJR; (b) alimentare le forniture delle sigarette di contrabbando per la vendita finale sul « mercato nero » europeo; (c) acquisire, acquistare e sovvenzionare le strutture necessarie all'impresa di contrabbando della RJR, compresa la produzione, la vendita e le operazioni di distribuzione; (d) compensare i dipendenti e gli agenti dei Convenuti RJR coinvolti nelle attività di contrabbando; (e) pagare le spese sostenute in relazione alle attività di contrabbando quali quelle telefoniche sostenute nello schema di frode via filo e le spese di viaggio sostenute da tali dipendenti; e (f) costituire un florido « mercato nero » per la vendita delle sigarette di contrabbando. In sintesi, i Convenuti RJR non reinvestivano i proventi dell'attività illegale (di racketeering) nelle loro operazioni commerciali generali, bensì utilizzavano ed investivano tali proventi per costituire l'infrastruttura di, acquisire un interesse in e gestire, l'impresa di contrabbando della RJR; e proprio tale uso ed investimento costituiscono il danno subito dall'Attore. L'uso e l'investimento dei proventi di attività illegali sono stati posti in essere in svariati modi, inclusi ma non limitati ai seguenti:

a) I proventi dalla vendita delle sigarette contrabbandate nella COMUNITÀ EUROPEA finanziano le vendite e le operazioni di commercializzazione che promuovono l'aumento di tali vendite negli anni successivi.

b) I proventi della vendita delle sigarette contrabbandate nella COMUNITÀ EUROPEA sono utilizzati per bilanciare le spese aggiuntive sostenute dai Convenuti per il pagamento degli oneri aggiuntivi di

spedizione e gestione connessi al movimento clandestino delle sigarette attraverso itinerari complessi stabiliti dai Convenuti.

c) I proventi della vendita delle sigarette contrabbandate nella COMUNITÀ EUROPEA sono utilizzati per pagare i costi aggiuntivi connessi al reimpallaggio e rietichettatura delle sigarette necessarie per consentire all'attività del contrabbando di prosperare.

123. L'Attore ha subito danni alla propria attività commerciale e ai propri beni a causa dell'uso e dell'investimento, da parte dei Convenuti RJR, dei ricavi illegali (racketeering) per acquisire, costituire ed operare l'impresa di contrabbando della RJR. In assenza di tale uso ed investimento di reddito illegale, le vendite di contrabbando « sul mercato nero » europeo, da parte dei Convenuti RJR e dei loro corresponsabili, sarebbero state difficili se non impossibili; l'infrastruttura dell'impresa di contrabbando non avrebbe potuto essere costituita od operata, e il danno economico all'Attore sarebbe stato evitato in tutto o in parte.

124. Quale risultato diretto e correlato delle violazioni sopra esposte, l'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, ha subito danni relativi al settore commerciale ed ai propri beni, come evidenziato sopra in modo più dettagliato nei paragrafi dal trentanove (39) al quaranta (40). Le violazioni da parte dei Convenuti, del 18 U.S.C. § 1962(a), causavano tali danni. Ai sensi delle disposizioni del 18 U.S.C. 1964(c), l'Attore ha titolo a promuovere la presente azione e pertanto vedersi riconosciuto un indennizzo triplicato, le spese necessarie per l'azione legale in parola, l'interesse pre-giudiziale e i normali onorari dei legali.

CAPO DI IMPUTAZIONE XII

(QUANTO AI CONVENUTI RJR)

(RICO; 18 U.S.C. § 1962(b))

125. L'Attore riespone e sostiene nuovamente i paragrafi da uno (1) a centoventiquattro (124) e inoltre sostiene:

126. I Convenuti RJR hanno acquisito o mantenuto, direttamente o indirettamente, attraverso uno schema di attività illegale, un interesse in e il controllo dell'impresa di contrabbando della RJR, che era ed è dedita a, o le cui attività influiscono o hanno influito sul, commercio interstatale o estero, in violazione del 18 U.S.C. § 1962(b). L'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, è stato danneggiato dall'acquisizione e mantenimento da parte dei Convenuti di un interesse in e del controllo dell'impresa attraverso uno schema di attività illegale.

127. I Convenuti, agendo attraverso uno schema di attività illegale, hanno acquisito o mantenuto, direttamente o indirettamente, un interesse nella e il controllo dell'impresa di contrabbando della RJR, che è dedita al, e le cui attività influiscono sul, commercio interstatale ed estero. In particolare, i Convenuti RJR mantenevano il controllo dell'impresa di contrabbando della RJR a mezzo di attività illegali (racketeering), incluse, ad esempio, (a) comunicazioni via filo a livello inter-statale e internazionale in violazione del 18 U.S.C., articolo 1343

(gli ordini venivano piazzati telefonicamente e la RJR aveva il controllo totale sull'impresa e sulla distribuzione dei suoi prodotti); (b) riciclaggio di denaro in violazione del 18 U.S.C., articoli 1956 e 1957 (la RJR controllava e celava il flusso dei proventi del contrabbando — un obiettivo chiave dello schema — tramite il riciclaggio di denaro); e (c) le violazioni della Legge sugli Spostamenti, 18 U.S.C., articolo 1952 (spostamenti e transazioni transfrontalieri per facilitare il contrabbando ed altre attività illecite). Attraverso questo schema di attività illegali (racketeering), che inoltre includeva la trasmissione di dichiarazioni false alle autorità di governo, i Convenuti RJR erano in grado di acquisire e mantenere un interesse nella e il controllo dell'impresa di contrabbando della RJR. Tale interesse e controllo alimentava, celava e proteggeva le operazioni dell'impresa di contrabbando e quindi consentiva all'impresa di contrabbando della RJR di prosperare senza essere individuata.

128. Quale risultato diretto e correlato dell'acquisizione e mantenimento, da parte dei Convenuti, di un interesse nella, e il controllo dell'impresa di contrabbando della RJR, l'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, ha subito danni in termini di danaro e beni, come evidenziato sopra in modo più dettagliato nei paragrafi dal trentanove (39) al quaranta (40). Le violazioni da parte dei Convenuti, del disposto del 18 U.S.C. § 1962(b), causavano tali perdite. Ai sensi delle disposizioni del 18 U.S.C. § 1964(c), l'Attore ha titolo a promuovere la presente azione e pertanto vedersi riconosciuto un indennizzo triplicato, le spese necessarie per l'azione legale in parola, l'interesse pre-giudiziale e i normali onorari dei legali.

CAPO DI IMPUTAZIONE XIII

(QUANTO AI CONVENUTI RJR)

(RICO; 18 U.S.C. § 1962(c))

129. L'Attore riespone e sostiene nuovamente i paragrafi da uno (1) a centoventotto (128) e inoltre sostiene:

130. I Convenuti RJR commettendo due o più atti costituenti uno schema di attività illegale (racketeering), partecipavano, direttamente o indirettamente, al funzionamento o alla gestione dell'impresa di contrabbando della RJR, le cui attività influenzano il commercio inter-statale o estero.

131. In tutti i periodi interessati, i Convenuti RJR partecipavano al funzionamento o alla gestione di un'impresa, così come definita dal 18 U.S.C. § 1961(4). I Convenuti RJR, operando insieme ed individualmente, hanno diretto e controllato l'impresa di contrabbando della RJR. I Convenuti RJR hanno operato, controllato ed hanno esercitato il controllo sull'impresa di contrabbando, tra l'altro: (a) costituendo uno schema di riciclaggio di denaro a mezzo del quale i corresponsabili facilitavano lo schema di contrabbando celando e rimettendo ai Convenuti RJR i proventi dello schema di contrabbando stesso; (b) costringendo i contrabbandieri a vendere le sigarette di contrabbando

ad un prezzo fissato dai Convenuti; (c) richiedendo ai contrabbandieri la conservazione di annotazioni dettagliate delle vendite delle sigarette di contrabbando; (d) fornendo istruzioni ai contrabbandieri per la distribuzione di marche particolari di sigarette su mercati specifici; (e) fornendo informazioni ai contrabbandieri per permettere loro di evitare la rilevazione e la cattura; (f) investendo ed usando i proventi dello schema di contrabbando nell'impresa; (g) creando incentivi per gli incrementi di vendita «sul mercato nero;»(h) vendendo e distribuendo ingenti quantitativi di sigarette a prezzi favorevoli; e (i) concedendo credito ai contrabbandieri che consentiva ai Convenuti RJR di controllare lo schema di contrabbando. Era politica e prassi della RJR per cui se i contrabbandieri omettevano di rispettare gli ordini specifici impartiti dai Convenuti RJR, questi ultimi avrebbero interrotto la fornitura delle sigarette a prezzo di favore ai contrabbandieri e tagliato la linfa vitale dello schema del contrabbando.

132. Quale risultato diretto e correlato delle violazioni sopra esposte, l'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, ha subito danni relativi al settore commerciale ed ai propri beni, come evidenziato sopra in modo più dettagliato nei paragrafi dal trentanove (39) al quaranta (40). Le violazioni da parte dei Convenuti, del 18 U.S.C. § 1962(c), causavano tali danni. Ai sensi delle disposizioni del 18 U.S.C § 1964(c), l'Attore ha titolo a promuovere la presente azione e pertanto vedersi riconosciuto un indennizzo triplicato, le spese necessarie per l'azione legale in parola, l'interesse pre-giudiziale e i ragionevoli onorari dei legali.

CAPO DI IMPUTAZIONE XIV

(QUANTO AI CONVENUTI RJR)
(RICO; 18 U.S.C. § 1962(d))

133. L'Attore riespone e sostiene nuovamente i paragrafi da uno (1) a centotrentadue (132) e inoltre dichiara:

134. I Convenuti RJR hanno raggiunto un accordo tra di loro e con i distributori, gli spedizionieri marittimi, gli operatori di valuta e con i contrabbandieri per aderire all'associazione per delinquere per violare il 18 U.S.C. §§ 1962(a), 1962(b), 1962(c). Ciascun Convenuto accettava l'accordo di aderire all'associazione per delinquere, compiendo atti per la perpetrazione dell'associazione per delinquere e consapevolmente partecipava alla stessa. Lo scopo dell'associazione per delinquere era il contrabbando di sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA a danno economico dell'Attore ed a beneficio economico dei Convenuti RJR. Gli associati ponevano in essere lo schema e ciascuno di essi veniva informato della natura generale dell'associazione, che la stessa andava oltre il ruolo individuale di ciascun membro e che l'attività associativa funzionava da elemento continuativo per uno scopo comune. I Convenuti RJR adottavano l'obiettivo di sviluppare e facilitare l'impresa criminale. Il loro interesse nell'impresa di contrabbando era il conseguimento del profitto e di una incrementata quota di mercato che essi sapevano poter derivare soltanto da una